

NEO-BREVIA n. 15 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ATTENTI AL CONSENSO INFORMATO

Intervento chirurgico più complesso e invasivo rispetto a quello programmato, illustrato e concordato nel consenso informato: in assenza di situazione di urgenza non grava sul paziente l'onere della prova dell'informazione che se fosse stato informato avrebbe rifiutato l'intervento; spetta alla struttura sanitaria dimostrare che il paziente avrebbe prestato il consenso ad un intervento più invasivo.

A fronte della violazione del dovere di autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare (legge n. 219/2017 e giurisprudenza, che riconoscono il consenso informato come espressione del diritto costituzionale all'autodeterminazione e dei principi di tutela della dignità della persona, sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).

La Ordinanza (n. 1443/2025) rappresenta un monito importante per le strutture sanitarie e i professionisti del settore medico.

Corte di Cassazione sezione terza civile - Ordinanza n. 1443 del 27.11.2024 dep. il 21.01.2025

Vedi l'Ordinanza in:

<https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/01/23/AllegatiPDF/1443.pdf>

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE FUNEBRI la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

In seguito alla morte della zia, mio zio ha ricevuto la fattura delle onoranze funebri e io ho pagato le spese tramite bonifico bancario. Nel bonifico bancario ho indicato numero della fattura e causale. Chi potrà detrarre le spese? Lo zio o io?

risponde Andrea Santoro

La detrazione Irpef del 19% delle spese funebri, prevista dall'[articolo 15](#), comma 1, lett. d) del Tuir, è riconosciuta al soggetto che ha effettuato la spesa, per un importo non superiore a 1.550 euro. Laddove la spesa venga sostenuta da persona diversa dall'intestatario della fattura, per richiedere la detrazione è necessario riportare nel documento originale di spesa una dichiarazione di ripartizione della stessa ([circolare n. 24/2022](#)) sottoscritta anche dall'intestatario del documento. La

detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI. DECRETO N. 14360 DEL 25 MARZO 2025 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. AGGIORNAMENTO TASSI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025 F.to Valeria Vittimberga - Direttore Generale

Con il decreto n. 14360 del 25 marzo 2025 il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo 1° aprile 2025 – 30 giugno 2025.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° aprile 2025 – 30 giugno 2025 è il seguente:

Classe d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000 euro	13,32	20,6500
Oltre 15.000 euro	9,23	15,5375

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

Classe di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
Fino a 59 anni	9,69	7,58
60 - 64	10,49	8,38
65 - 69	11,29	9,18
70 -74	11,99	9,88
75 - 79	12,79	10,68
Oltre 79 anni	20,6500	15,5375

(*) Le classi di età comprendono il compimento dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Si precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo - denominata "Quote Quinto" - effettua un controllo "bloccante" sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo, si specifica che per la classe di età "**Maggiore di 79 anni**" i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza **1° aprile 2025**.

Vedi [messaggio n. 1166 del 4 aprile 2025](#)

La cessione del quinto è una tipologia di prestito che presenta indubbi vantaggi. Si tratta di un finanziamento non finalizzato a tasso fisso, caratterizzato da un rimborso che avviene mediante una trattenuta mensile direttamente dallo stipendio o dalla pensione, limitata al 20% dell'importo netto. Richiedere questo finanziamento è molto semplice ed è altrettanto facile ottenerlo, dal momento che è garantito dalla busta paga o dal cedolino della pensione.

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

Le Eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy. Tre francobolli dedicati alle imprese



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 4 aprile 2025** tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *le Eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy* dedicati alle imprese nel centenario della fondazione: **Fendi, Loacker e Basaltina**.

Caratteristiche dei francobolli

Le vignette riproducono rispettivamente:

Fendi - il logo del centenario Fendi in evidenza sulla caratteristica texture FF creata nel 1965 dallo stilista Karl Lagerfeld. La doppia F, acronimo di "Fun Furs", ovvero pellicce divertenti, è una dichiarazione audace che simboleggia l'identità Fendi e la creatività senza confini che si è evoluta nel tempo in molteplici varianti grazie all'eccellenza artigianale e allo stile innovativo.

Loacker - in primo piano, il famosissimo wafer, fiore all'occhiello della produzione Loacker conosciuto in tutto il mondo, affiancato alle nocciole che caratterizzano il gusto unico e inconfondibile della crema Napolitaner. Sullo sfondo svetta il logo del centenario della fondazione della ditta Loacker, tra le più importanti dell'Alto Adige.

Basaltina - una serie di listelli realizzati con l'antica e pregiata pietra lavica di Bagnoregio contraddistinta con il marchio storico registrato Basaltina®, che, incrociandosi, formano una

composizione geometrica in cui campeggia, al centro, il logo del centenario della fondazione dell'azienda Basaltina.

Completano i francobolli le rispettive legende "CHE BONTÀ", e "DA UN SECOLO DIAMO VITA AD UNA PIETRA UNICA", la scritta "ITALIA" e le indicazioni tariffarie "B 50 G" e "B".

Bozzettisti:

Fendi - progetto grafico a cura di Fendi e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Loacker - progetto grafico a cura di Loacker S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Basaltina - Claudia Giusto.

Tiratura: trecentomila quindici esemplari per Fendi, duecentocinquantamila dodici esemplari per Loacker, duecentomila venticinque esemplari per Basaltina.

Indicazione tariffaria: tariffa B 50 g per Fendi; tariffa B per Loacker e Basaltina.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia;

carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq;

supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);

Fendi - colori: tre; formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 36 x 26 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Loacker - colori: cinque; formato carta e formato stampa: 48 x 40 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9 effettuata con fustellatura.

Basaltina - colori: cinque; formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 30 x 38 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Caratteristiche dei fogli

I fogli contengono: quarantacinque esemplari per Fendi e per Basaltina; ventotto esemplari per Loacker. Sulla cimosà è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Le Eccellenze del sistema produttivo e del made in italy. Quattro francobolli dedicati al settore del tessile



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 4 aprile 2025** quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *le Eccellenze del sistema produttivo e del made in italy* dedicati al settore del tessile: **Fratelli Antongini & Comp, Mastro Raphaël, Talarico, Soldini.**

Caratteristiche dei francobolli

Le vignette raffigurano, ognuna, un prodotto iconico realizzato dalle rispettive Aziende:

Fratelli Antongini & Comp - riproduce una bobina del pregiato filato rosso realizzato da Fratelli Antongini & Comp specializzata nella manifattura delle lane. In primo piano, al centro, spicca il logo dell'azienda che celebra 175 anni e nel tempo ha assunto la denominazione Manifattura Lane

Borgosesia e successivamente Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A., mentre sullo sfondo s'intravede la lettera "B", acronimo di Baruffa.

Mastro Raphaël - riproduce un particolare di un pregiato lino naturale con il ricamo in rilievo di un'ape, simbolo distintivo dell'azienda Mastro Raphaël nota per la sua maestria nel creare tessuti di alta qualità con dettagli raffinati e per le sue creazioni di prodotti tessili per la casa. In alto, svetta il logo dell'azienda.

Talarico - riproduce una cravatta sartoriale realizzata con tessuto esclusivo da Talarico su cui spicca la famosa cucitura a "X", realizzabile solo a mano, segno di riconoscimento che caratterizza la sua produzione. In alto, a destra, è presente il logo della ditta Talarico.

Soldini - raffigura la scarpa che caratterizza il brand Soldini 80 famosa in tutto il mondo, rappresentativa di un design originale, delimitata, in alto, dal logo Soldini 80.

Completano i francobolli le rispettive legende "F.LLI ANTONGINI E CO" "MANIFATTURA LANE BORGOSIESIA", "175 ANNI DI ECCELLENZA", "DAL 1967" e "CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Bozzettisti:

Fratelli Antongini & Comp - progetto grafico a cura dell'Azienda Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Mastro Raphaël - progetto grafico a cura dell'Azienda Mastro Raphaël e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Talarico - progetto grafico a cura dell'Azienda Talarico e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Soldini - a cura del Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari per ogni francobollo.

Indicazione tariffaria: B.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); dentellatura: 11, effettuata con fustellatura; formato tracciatura: 37 x 46 mm.;

Fratelli Antongini & Comp - colori: tre; formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.;

Mastro Raphaël - colori: uno; formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 26 x 36 mm.;

Talarico - colori: tre; formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 28 x 36 mm.;

Soldini - colori: quattro; formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.

Caratteristiche dei fogli

I fogli contengono quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

ONAO SI - CASE VACANZA DI PRÈ SAINT DIDIER E DI PORTOVERDE

Scadenza: 14 settembre 2025

Una vacanza all'insegna del relax e del divertimento.

L'ONAO SI per la stagione invernale 2024/2025 e per la stagione estiva 2025, metterà a disposizione degli assistiti alcuni appartamenti da 4 a 6 posti letto a Pré Saint Didier (Aosta) e da 2 a 5 posti letto a Portoverde di Misano Adriatico (Rimini).

Gli alloggi sono indipendenti, forniti di angolo cottura, di suppellettili e di biancheria da letto e da bagno. I soggiorni previsti sono della durata di una settimana d'inverno e due settimane d'estate.

Una volta soddisfatte le richieste degli assistiti, gli appartamenti verranno messi a disposizione dei contribuenti, nonché delle vedove/i di sanitari contribuenti. Per questi ultimi i soggiorni previsti sono della durata di una settimana.

Il pagamento delle quote avverrà attraverso il sistema "Pago-PA" che comporterà all'atto dell'accettazione dell'alloggio assegnato, l'emissione del bollettino di pagamento che sarà recapitato all'indirizzo mail del soggetto che ha presentato la domanda. Nella causale del pagamento saranno riportati il nome e cognome del beneficiario, la struttura ed il turno vacanza.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta unicamente secondo il modello allegato, all'Amministrazione Centrale dell'ONAOSI, Via Ruggero D'Andreotto,18 in formato PDF, esclusivamente via mail a: centri.vacanze@onaosi.it

AVVERTENZA: Si raccomanda, prima di compilare l'istanza, di leggere attentamente l'allegato Testo Unico in materia di assegnazione delle case vacanze che disciplina le condizioni e le modalità per l'assegnazione.

Per informazioni è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, nonché da lunedì a mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 al seguente numero: 0755869529.

Il bando e modulistica sono disponibili al seguente link: [Case Vacanza di Prè Saint Didier e di Portoverde 2024-2025](#)

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DELLA PENSIONE DI APRILE 2025

Il cedolino della pensione, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di aprile 2025.

Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno del mese bancabile, con l'unica eccezione del mese di gennaio, con un unico mandato di pagamento comprensivo di tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare.

Il pagamento del rateo di pensione di aprile 2025 avverrà con valuta 1° aprile.

Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti; se l'importo spettante al beneficiario supera tale limite, l'interessato è tenuto a comunicare all'INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento.

La comunicazione può essere effettuata attraverso servizio "[Cambiare le coordinate di accredito della pensione](#)".

Dal rateo di pensione di aprile, le detrazioni di imposta sono state adeguate alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

In particolare:

- figli a carico: la detrazione per carichi di famiglia è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali previsti, per ciascun figlio, compresi:
 - i figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni;
 - ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata;
- altri familiari: la detrazione fiscale è riconosciuta ai soli ascendenti conviventi con il sostituito, nella misura e nei limiti reddituali previsti, da ripartire pro quota tra coloro che vi hanno diritto.

Per maggiori dettagli si rinvia comunque al [messaggio 26 febbraio 2025, n. 698](#).

In seguito all'adeguamento, l'INPS ha quindi provveduto a:

- ricalcolare la tassazione mensile della pensione;

- determinare il conguaglio a debito derivante dalle minori imposte trattenute nei primi tre mesi del 2025.

RACCOMANDAZIONI PER LA PREPARAZIONE ALLE MINACCE ALLA SANITÀ PUBBLICA da OMCeOMI n.18/2025

Pubbligate dall'European Center for Diseases Control and Prevention (Ecdc) le “*Raccomandazioni per la pianificazione della preparazione alle minacce alla sanità pubblica*”.

Il documento consta di un elenco di raccomandazioni concrete per la pianificazione della preparazione per i paesi UE/SEE, che tengono conto delle misure adottate dai singoli Paesi per fronteggiare la pandemia di COVID-19 e l'epidemia multinazionale di Mpox del 2022-23. Viene presa ad esempio la misura della revoca graduale delle misure del lockdown adottata dall'Italia nel 2020 rispetto a scenari alternativi: il modello retrospettivo utilizzato per valutarne l'efficacia ha confermato che la graduale apertura dei vari settori non ha influito in modo significativo sull'R0 del COVID-19 e ha sottolineato l'importanza dell'apertura quando sia l'R0 che l'incidenza sono bassi.

[Documento ECDC](#)

IMIT: POLIZZE CATASTROFALI - RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) da DplMo – fonte: MIMIT

Publicato il 8 Apr 2025



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, fornisce le prime indicazioni sulle tematiche connesse all'operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al [Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18](#) (Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali).

Le FAQ

1. Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. - Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all'obbligo assicurativo?

R. - No, in quanto l'articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?

R. - No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

4. L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R. - Sì, l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze collettive.

5. Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R. - Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R. - L'articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse."

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. - L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

8. L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. - Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R. - Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R. - L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

INPS - CASE DEL MAESTRO: PUBBLICATO IL BANDO PER I SOGGIORNI ESTIVI 2025

Publicato il bando “Soggiorni Estivi 2025 presso le Case del Maestro”: tutte le informazioni. Pubblicazione: 4 aprile 2025

E’ stato pubblicato il [bando di concorso](#) “soggiorni estivi 2025 presso le Case del Maestro”, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione e loro parenti entro il secondo grado.

Possono beneficiare dei soggiorni anche i vedovi e gli orfani di iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all’altro genitore o al tutore.

Le Case del Maestro presso le quali si svolgeranno i soggiorni sono le seguenti:

- Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone): 146 posti letto, per n. 5 turni, da 15 giorni ciascuno (14 notti);
- Casa del Maestro di Roma – Piazza dei Giuochi Delfici (Roma): 94 posti letto per n. 10 turni, da 8 giorni ciascuno (7 notti);
- Casa del Maestro di Loricca di Pedace (Cosenza): 98 posti letto per n. 10 turni, da 8 giorni ciascuno (7 notti);
- Casa del Maestro di Silvi Marina (Teramo): 132 posti letto per n. 10 turni, da 8 giorni ciascuno (7 notti);
- Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento): 73 posti letto per n. 10 turni, da 8 giorni ciascuno (7 notti).

La durata del soggiorno è di 8 giorni (sette notti), fatta eccezione per quelli da svolgersi presso la Casa del Maestro di Fiuggi di durata 15 giorni (14 notti), ricompresi nel periodo dal 28 giugno 2025 al 6 settembre 2025, con pensione completa e servizi accessori.

Le consumazioni al bar saranno a completo carico degli ospiti.

La domanda deve essere trasmessa **dalle 12 dell’ 8 aprile 2025 e non oltre le ore 12 del 28 aprile 2025.**

NUMISMATICA - ZECCA ITALIA 2025

- Serie Divisionale 9 PZ - Italia 2025 - prezzo € 84,00
- 5 Euro fdc Ag – Contro la violenza sulle Donne 2025 - prezzo € 69,00
- 6 Euro proof Ag – Curling Cortina 2025 - prezzo € 108,00
- 6 Euro proof Ag – Pattinaggio Velocità Cortina 2025 - prezzo € 108,00
- 10 Euro Oro proof – Fontana 4 Fiumi - Roma - prezzo € 330,00

ARAN SEGNALAZIONI n. 6 del 9 aprile 2025

Comparto sanità

ASAN129

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 – Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del CCNL Area Sanità 2019-2021, il recupero ore delle eccedenti può essere effettuato anche in corso d’anno?

L’intero comma 3 entra in vigore a decorrere dal 24.1.2024 e pertanto è con riferimento alle eccedenze accumulate a partire da quella data che va applicato. Pertanto, al termine dell’anno 2024 il saldo delle ore eccedenti rispetto all’orario di lavoro, espressamente approvate in corso d’anno dal Direttore di struttura complessa, riportate nel cartellino di presenza, saranno poste a confronto con il valore derivante dall’applicazione dell’algoritmo indicato al secondo periodo, che sarà dunque utile ai soli fini dell’individuazione delle eventuali ore oggetto di recupero.

Si precisa inoltre che l’eventuale eccedenza oraria risultante al 31.12 di ciascun anno è il frutto della gestione mensile da parte del Direttore di UOC delle ore effettuate dai dirigenti che va recuperata con periodi di riposo sin dall’anno di riferimento, nel rispetto delle esigenze di servizio; ciò tenuto conto che il CCNL in esame, diversamente dal precedente CCNL, prevede per il servizio di guardia notturna effettuata al di fuori dell’orario di lavoro il solo recupero, rimanendo esclusa la precedente possibilità di remunerazione attraverso l’istituto dello straordinario. Resta fermo invece il compenso previsto all’art. 29, comma 5, lett. b). Se non si procedesse sin dall’anno di riferimento, le possibilità di recupero nell’anno successivo potrebbero essere più difficilmente gestibili. Tali recuperi avvengono indipendentemente dal raggiungimento o meno delle ore risultanti dal limite dell’algoritmo.

ASAN128

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 – Chi sono gli effettivi beneficiari dell’art. 68 “Una Tantum” del CCNL Area Sanità 2019-2021?

L’una tantum da corrisponderci in unica soluzione di cui all’art. 68 del CCNL Area Sanità 2019-2021, è da erogarsi al personale dirigente di cui al comma 1 dell’art.1 risultante in servizio (ovvero con rapporto di lavoro in essere con l’Azienda o Ente) al 31.12.2021 a prescindere dalle causali di assenza in corso alla medesima data.

La disposizione contrattuale specifica altresì che i destinatari di tale riconoscimento economico sono solo i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, riproporzionato in relazione al personale con rapporto di lavoro ad impegno ridotto alla data stabilita (cfr comma 2 dell’art. 68 del CCNL 23.1.2024).

CSAN158

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL COMPARTO 02.11.2022 – In caso di dimissioni volontarie di un dipendente, nella seconda metà del periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro?

Anche il lavoratore in prova che abbia esercitato il diritto di recesso nella seconda metà del periodo, può beneficiare dell'istituto di cui all'art. 42 del nuovo CCNL del 2.11.2022 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) avendo il medesimo gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo eventuali espresse deroghe stabilite dalla disciplina contrattuale che, nel caso specifico non sono rinvenibili.

Resta inteso che rientra nel discrezionale potere organizzatorio dell'Azienda - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla norma contrattuale sulla ricostituzione - accogliere la richiesta del lavoratore.

Il periodo di prova rappresenta un periodo di valutazione del dipendente che può essere sospeso nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 40 del CCNL 2.11.2022 ma, si ritiene, non possa essere interrotto; conseguentemente, qualora l'Azienda ritenga di accogliere la richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà effettuare nuovamente il periodo di prova.

CSAN160b

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL COMPARTO 02.11.2022 – La conservazione del posto prevista per i dipendenti vincitori di concorso pubblico, di cui all'art. 40, comma 9 del CCNL comparto sanità 2019-2021, è concessa anche nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro è a tempo determinato?

La norma contrattuale ha previsto la conservazione del posto di lavoro conseguente all'interruzione del rapporto di lavoro determinata dal recesso del dipendente in luogo dell'aspettativa di cui alla previgente disciplina (rif. art. 12, comma 8 lett. a) CCNL integrativo del 20.9.2001), espressamente disapplicata dall'art. 69 comma 1 secondo alinea del CCNL 2.11.2022.

Diversamente, l'aspettativa non retribuita per assunzione continua ad essere concessa ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20.9.2001, presso la stessa o altra azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso, nel caso di rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato; ciò comporta la sola sospensione del rapporto di lavoro. Si precisa, a tal proposito che, nei pareri emessi dal 2002 ad oggi, l'Agenzia ha sempre affermato che non vi è discrezionalità per l'Azienda nella concessione, al dipendente a tempo indeterminato, di tale aspettativa la quale deve essere concessa per *"...tutta la durata del contratto di lavoro a termine..."*.

Comparto Istruzione e Ricerca

CIRS134

Come debbano essere considerati i giorni di ferie residui del precedente anno scolastico, da riportare nel nuovo anno, nel caso in cui il personale ATA sia passato da un servizio svolto su 6 gg, nel precedente anno scolastico, ad uno svolto su 5 gg nell'attuale anno scolastico?

Con riguardo alla fruizione delle ferie l'art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede che: *"In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA"*

Pertanto, fermo restando che le ferie devono in primis essere fruito nell'anno di maturazione e solo a condizioni eccezionali espressamente individuate dal CCNL possono essere riportate all'anno

successivo, e che le ferie già maturate dal dipendente, essendo un *diritto quesito* dello stesso, non possono essere soggette a riparametrazione, il numero di giorni di ferie spettanti per l'attività svolta nell'anno scolastico precedente rimane quello definito con riferimento all'orario di lavoro effettivamente svolto (nel caso *de quo* su 6 giorni), anche se fruite nel nuovo anno scolastico.

CIRS133

In base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può l'assistente amministrativo interno alla scuola e titolare della seconda posizione economica rifiutarsi di assumere l'incarico di DSGA?

Sulla rinunciabilità all'incarico da parte del titolare della seconda posizione economica occorre rilevare quanto segue:

Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha disciplinato un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA della Scuola che offre vari strumenti di valorizzazione del personale in servizio. Tra questi è stata confermata e potenziata la valorizzazione del maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, prevedendo la possibilità di riconoscere una maggiorazione del trattamento economico - denominata posizione economica (1 per l'area dei Collaboratori, 1 per l'area degli Operatori, 2 per l'area degli Assistenti) attribuita sulla base di una graduatoria di merito redatta in base alla valutazione conseguita al termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, integrata, a parità di punteggio, dall'anzianità di servizio. Quindi, tenuto conto che il conferimento della posizione economica dovrebbe testimoniare una maggiore competenza acquisita dall'assistente amministrativo, la scelta in merito all'assistente a cui conferire l'incarico di sostituzione del DSGA dovrebbe naturalmente ricadere *in primis* sul titolare della seconda posizione economica, a seguire sul titolare della prima posizione economica e, infine, sull'assistente che non gode di alcuna posizione economica. L'ordine di scelta appena indicato, in ogni caso, non rappresenta un obbligo per il DS, il quale potrebbe ritenere che seppure siano presenti assistenti amministrativi in possesso di due o una posizione economica, vi siano in servizio altri assistenti amministrativi in possesso di maggiori capacità e competenze necessarie per la sostituzione del DSGA. A tal riguardo si rileva che sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa i criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale ATA. Si ricorda, inoltre, che il conferimento di incarico non è soggetto a rinuncia da parte del soggetto individuato.

INPS - BONUS PSICOLOGO: DOMANDE PER L'ANNO 2024 da DplMo - fonte:

Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1217 del 9 aprile 2025, comunica che **dal 15 aprile 2025** provvederà allo scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per l'anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per l'anno 2023.

L'INPS riconosce il beneficio agli aventi diritto in base allo scorrimento delle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle ulteriori risorse stanziare, di cui alla Tabella 1 allegata al D.I. 17 dicembre 2024, e delle eventuali risorse regionali e provinciali non utilizzate entro il 7 aprile 2025, data di scadenza del codice univoco assegnato ai primi destinatari del contributo.

I nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l'importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio *on line* "Contributo sessioni psicoterapia", disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per malattia" > "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo" > "Utilizza il servizio".

Il Bonus psicologo è riconosciuto per un **importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia** ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Si ricorda che il beneficiario ha **270 giorni di tempo a decorrere dal 15 aprile 2025** per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d'ufficio.

Per la Provincia autonoma di Trento non provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive *tranche* del Fondo 2023 ed eventualmente dei Fondi che saranno stanziati con successivi provvedimenti.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1217 del 9.04.2025 (documento 098)
INPS Allegato 1 al Messaggio n.1217 (documento 099)

COMUNICATO INPS - BONUS PSICOLOGO: DAL 15 APRILE LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

Pubblicazione: 10 aprile 2025

Dal 15 aprile lo scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per il 2024, relative ai fondi stanziati per il 2023.

Come riportato nel [messaggio 5 marzo 2025, n. 811](#), alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono state assegnate ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, per il **Bonus psicologo**, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Con il [messaggio 9 aprile 2025, n. 1217](#) l'Istituto comunica che **dal 15 aprile 2025** si procederà con lo **scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per il 2024**, relative ai fondi stanziati per il 2023.

Per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della graduatoria, in quanto questa Provincia autonoma non procederà, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del fondo 2023.

I **nuovi beneficiari** potranno controllare il provvedimento di accoglimento della domanda, l'importo attribuito e il codice univoco assegnato accedendo al [servizio online](#) sul sito dell'INPS.

Il Bonus psicologo offre un rimborso massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, fino a esaurimento della somma massima assegnata, in base all'ISEE.

Sarà possibile utilizzare il contributo fino a 270 giorni a partire dal 15 aprile. Dopo questo termine, il codice univoco verrà annullato automaticamente.

MEDICI CONVENZIONATI - PRESTAZIONI A PAZIENTI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA

a cura di Chiara di Lorenza – Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che l'inquadrabilità del rapporto svolto nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e di conseguenza la configurabilità anche in questo caso di una responsabilità, diretta, della struttura sanitaria per il fatto del medico convenzionato suo ausiliario ha un suo autonomo fondamento normativo, che si rinviene nel quarto comma dell'art. 19 della legge n. 833 del 1978, che prevede "Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale." Inoltre, ai sensi dagli Accordi Collettivi nazionali di categoria, il medico convenzionato non è obbligato a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta ai cittadini non residenti (che non siano suoi assistiti), ma se accetta di prestarla, in favore dei cittadini che si

trovino eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, eroga una prestazione che si inquadra nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale peraltro può ricevere anche un compenso, tariffato dall'accordo collettivo e in relazione alla quale la Ausl è responsabile per l'attività svolta dal medico, che si inquadra nell'ambito delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale erogate da medico con esso convenzionato in favore dei pazienti.

Corte di Cassazione sezione 3° civile – Ordinanza n.5673 del 4.03.2025

ALLEGATI A PARTE – CASS. sez. III civ. Ord. n.5673 (documento 100)